



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



15 luglio 2019

NOTA su cessione del credito per art. 16 bis lettera h) del TUIR come da TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

Dal 30 giugno 2019 anche le detrazioni Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia previste dall'art. 16 bis lettera h) del TUIR possono essere cedute dal cliente finale alla società cui è commissionato l'intervento e da quest'ultima ai propri fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi. A prevederlo è l'articolo 10, comma 3-ter, del DL 34/2019 (cosiddetto decreto crescita), introdotto dalla legge di conversione 58/2019, il quale esclude espressamente che tra i cessionari non rientrano in nessun caso gli «altri soggetti privati» né gli «istituti di credito» né gli «intermediari finanziari»

Tra gli interventi agevolati, anche in assenza di opere edilizie e anche se effettuati nelle parti comuni condominiali possono rientrare, ad esempio, gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

La cessione del credito di imposta del 65% per l'ecobonus e conseguentemente del 50% per ristrutturazione edilizia non convince l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene possa generare un'indebita distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori. Ciò è quanto contenuto nel documento inviato nei giorni scorsi da Roberto Rustichelli, presidente dell'Autorità Garante, all'attenzione del presidente del Senato e della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

In particolare, nel documento dell'AGCM si legge: "L'Autorità rileva che la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da 10 a 5 anni del periodo di compensazione del credito d'imposta".

In conclusione, l'Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui non prevede la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, con le modalità opportunamente definite dell'Agenzia delle Entrate, possa generare un'indebita distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori, a detrimento delle imprese di medie e piccole dimensioni attive nell'offerta dei servizi di riqualificazione energetica, con evidenti ricadute negative ai danni dei consumatori, i quali vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta".

I soci delle Associazioni (non solo di Anie Rinnovabili, ma anche di altre associazioni di Anie Federazione e di altre associazioni esterne ad Anie), stanno riportando in modo molto vigoroso la loro posizione sentitamente contraria.

Nella pratica un cittadino privato, cioè un soggetto IRPEF, può cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale ad una società installatrice che sconta il bene/servizio di pari importo al cittadino privato. La società installatrice può a sua volta utilizzare tale credito (tutto o in parte) oppure cederlo alle imprese da cui ha acquistato i beni e/o i servizi necessari per l'intervento. La norma non chiarisce se quest'ultime possono acquisire il credito dalla società installatrice indipendentemente dal valore del proprio bene e/o servizio necessario all'intervento oppure limitatamente a tale valore.

La catena della cessione del credito da qui si ferma.

Il credito ceduto alle imprese è recuperabile in 5 anni. Soluzione ben peggiore se fosse recuperabile in 10 anni.

Tra le ripercussioni per il settore evidenziamo che:

- Il costruttore di tecnologie che vende alla distribuzione, che a sua volta vende alla società installatrice, è tagliato fuori dalla catena della cessione; pertanto la norma appare limitata e discriminatoria
- le aziende piccole e medie non hanno cassa sufficiente per utilizzare in modo diffuso e sistematico la cessione del credito nei confronti dei cittadini privati, dovendo subito scontare a quest'ultimi il 50% del valore dell'investimento per recuperarlo nei successivi 5 anni
- sembrano favorite solo le grandi utility, prevedendo il decreto crescita anche la non applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; le piccole e medie imprese verranno di fatto escluse
- essendo questo strumento utilizzabile solo da pochi grandi operatori, si ridurrà la concorrenza sul mercato



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



In ogni caso la cessione del credito farà registrare un aumento dei prezzi finali per il cittadino privato, poiché quota-parte del finanziamento dell'intervento verrà traslato dal cittadino privato all'impresa installatrice, a copertura dei maggiori oneri finanziari che quest'ultima si sobbarcherà per poter offrire ai propri clienti lo sconto relativo al 50% della detrazione fiscale.

Ciò avverrà in ogni caso e cioè sia qualora la società installatrice riuscirà a sottoscrivere con gli istituti finanziari prodotti di finanziamento ad hoc sia qualora la società installatrice potesse cedere il credito agli istituti finanziari. Ed il beneficio di questa seconda opzione rispetto alla prima deriva dal fatto che la banca non sarà esposta al rischio controparte, ma sarà garantita dallo Stato. Inoltre, aspetto molto importante, gli istituti finanziari espressamente esclusi dal decreto crescita in realtà possono avere un ruolo di stabilizzazione ed equità per tutta la filiera, creando realmente un'opportunità ed un acceleratore dello sviluppo del segmento del fotovoltaico residenziale.

Infatti ancor più critico è l'aspetto concernente le ripercussioni sulla filiera in questo segmento di mercato, che già sta registrando non solo un calo negli ordini, ma anche il blocco degli ordini già sottoscritti a causa del cambiamento introdotto dal decreto crescita.

Negli ultimi 5 anni, cioè da quando è terminata la fase di incentivazione del fotovoltaico residenziale attraverso il cosiddetto Conto Energia, sostituito dal supporto della detrazione fiscale per il cittadino privato, si è costituita una filiera del fotovoltaico diffusa su tutto il territorio nazionale e costituita da piccole e medie imprese che risorte dalle ceneri del Conto Energia hanno consentito di realizzare sino ad oggi nuova capacità fotovoltaica in ambito residenziale, creando concorrenza nel mercato in funzione del business model adottato, delle partnership, delle soluzioni tecnologiche, dei prezzi di mercato, etc.

C'è il fondato timore che la misura della cessione del credito così come impostata dal decreto crescita rovini quanto di buono si è creato nella filiera del fotovoltaico residenziale, preservando questo tessuto di imprese medio e piccole e la catena del valore che esse hanno creato.

In conclusione riteniamo che sarebbe necessario includere gli istituti finanziari nella cessione del credito e, qualora ciò non fosse possibile, prevederne l'abolizione.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



APPENDICE

Articolo 34. (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.